

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex art. 150 c.p.c.

Per la prof.ssa ORFILA Grazia nata ad Acireale il 28/10/1966 residente in via G. Matteotti, 8 Linguaglossa c.f.: RFLGRZ66R68A028C, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina, Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t.

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2022/2023 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto la sede e/o il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2022/023, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed inter-provinciale a.s. 2022/023.

La ricorrente è stata assunta in data 1.09.2015 quale docente della scuola primaria con contratto a tempo indeterminato



(doc. 1) ed attualmente in servizio, presso l'I.C. "Verga" di riposto (doc. 2).

La ricorrente con 67 punti ed in virtù della esperienza acquisita ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 112 del 29.03.2022 presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale (doc. 3).

Con la predetta domanda la ricorrente ha chiesto accerarsi il proprio diritto al trasferimento interprovinciale in virtù del punteggio maturato, indicando diverse sedi disposte secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento.

In particolare la docente ha indicato tra le destinazioni preferite le sedi/scuole rientranti nel comune/provincia di Catania.

Sicché con lettera di notifica (doc. 4) e dal riepilogo complessivo dei movimenti (mobilità professionale, passaggio di ruolo, trasferimenti interprovinciali e provinciali) pubblicati dall'ambito provinciale di Catania alla ricorrente non è stata assegnata la sede richiesta sebbene vi fossero altri docenti, sia neo immessi in ruolo che partecipanti alla mobilità provinciale, con punteggio ed esperienza inferiore al cospetto della ricorrente.

Ebbene tali docenti hanno ottenuto la sede prescelta dalla ricorrente sebbene assunti a tempo indeterminato in epoca successiva a quella della ricorrente, ove la ricorrente sarebbe risultata, in virtù del punteggio acquisito e della esperienza maturata, collocata nel comune/Provincia di Catania (V. su tutti il



trasferimento provinciale ottenuto da Il Grande con punti 12)(doc. 5, 5a, 5b, 5c,).

La procedura risulta viziata *ab origine* e come tale illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 470 del D. Lgs. n. 297/1994; Nullità dell'art. 8 c. 5 CCNI;

L'ordinanza attuativa del CCNI e le clausole in esse inserite sono illegittime e devono essere disapplicate.

Ed invero il contratto collettivo nazionale integrativo limita fortemente il diritto di partecipazione nelle operazioni di mobilità ai docenti, come la ricorrente, partecipanti alla mobilità interprovinciale, laddove con l'art. 8 c. 5 prescrive che *“Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase.(trasferimenti provinciali)*

6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale.

Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).

7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni a favore delle



assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2022/2023 viene assegnato per le immissioni in ruolo.

8. Il calcolo del contingente di cui al comma 6 del presente articolo viene effettuato arrotondando all'unità successiva, ove possibile, il resto decimale più alto. Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all'unità superiore a favore della mobilità territoriale. (1)

9. I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei movimenti in uscita della terza fase vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali indicate al comma 6. Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale l'aliquota dei posti destinati non venga esaurita i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia.

Qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuo ulteriori posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.

10. Per il personale di cui all'articolo 18bis del presente contratto, il calcolo dei contingenti di cui ai commi precedenti avviene al termine della fase H dell'allegato 1.

Si allega una tabella esemplificativa del calcolo:

Posti totali disponibili	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Posti destinati alla immissione in ruolo o (aliquota 50%)	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8



Posti totali disponibili	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Posti destinati alla immissione in ruolo (aliquota 50%)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9
Posti destinati alla mobilità (aliquota 50%)																	
di cui l'80% destinati ai trasferimenti	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	6	6	7
di cui il restante 20% destinati alla mobilità professionale	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2

Posti destinati alla mobilità (aliquota 50%)	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
di cui il 60% destinati ai trasferimenti	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	5	5
di cui il restante 40% destinati alla mobilità professionale	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

Posti totali disponibili	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Posti destinati alla immissione in ruolo (aliquota 50%)	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9
Posti destinati alla mobilità (aliquota 50%)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9
di cui il 50% destinati al trasferimento	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
di cui il restante 50% destinati alla mobilità professionale	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4

Ora il CCNI per la mobilità 2022/25 richiama l'art. 10 del CCNL 29/11/07 in cui sono stabiliti i principi per la mobilità territoriale e professionale.



Orbene il CCNL in questione non contiene alcuna espressa deroga rispetto all'art. 470 cit. prevedendo la priorità solo per il personale appartenente a classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in situazione di esubero e rinviando per il resto alla contrattazione integrativa.

Ma la contrattazione integrativa, come si è visto, è legittimata ad operare, a pena di nullità, nell'ambito delle sole materie demandate dalla contrattazione collettiva nazionale e **non può dunque sostituirsi a quest'ultima nell'introdurre espresse deroghe rispetto alla fonte legislativa.**

Il che si rivela armonico anche rispetto ai segnalati orientamenti assunti in materia dalla giurisprudenza amministrativa sopra ricordata che, scrutinando l'O.M. attuativa dell'art. 8 del C.C.N.I. per il triennio 2022-2025, alla luce del disposto di cui all'art. 470 del D.lgs. 297/94, ne ha sospeso l'efficacia statuendo che *“fermo il carattere cautelare dell'accertamento, nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni, vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994”* (TAR Lazio n. 2367 del 16/04/19; conf. Consiglio di Stato, ord.3722/19, del 22/07/19

Ne consegue che una volta espletata in via prioritaria la mobilità provinciale (prima fase - comunale: trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità; seconda fase - intercomunale: trasferimenti tra scuole di comuni diversi all'interno della provincia di titolarità), viene disposto un accantonamento, sui posti residui, del 50% per le immissioni in ruolo, del 25% delle disponibilità in favore della mobilità interprovinciale e del



25% in favore della mobilità professionale del personale docente, violando, tale irragionevole limite, un enorme pregiudizio ai docenti partecipanti alla mobilità interprovinciale.

Difatti tale disposizione contrattuale si pone in aperto contrasto con l'art. 470 del D. Lgs. n. 297/1994 (c.d. "Testo Unico della Scuola), laddove prevede che: *"specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale (non con priorità alla provinciale) , nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, IN MODO CHE QUESTE ULTIME SIANO EFFETTUATE SUI POSTI RESIDUI CHE RIMANGONO VACANTI E DISPONIBILI DOPO IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLA MOBILITÀ PROFESSIONALE E TERRITORIALE IN CIASCUN ANNO SCOLASTICO".*

In definitiva la predetta disposizione legislativa ha posto alla contrattazione collettiva **il vincolo** di procedere alle immissioni in ruolo **solo dopo aver completato la procedura di mobilità territoriale** (sui posti residui), al cui interno sono da ricomprendere tanto la mobilità provinciale quanto quella interprovinciale.

La norma contrattuale pertanto così operando ha accordato tale precedenza soltanto alla mobilità provinciale violando tale limite in pregiudizio dei partecipanti, come la ricorrente, alla mobilità interprovinciale



In definitiva la disciplina prevista dal CCNI sulla mobilità del personale del comparto scuola risulta pertanto illegittima per violazione di legge, laddove riserva il 50% dei posti disponibili alle nuove assunzioni e limita la mobilità interprovinciale e professionale al restante 50%, dando la priorità alla mobilità provinciale ed alle immissioni in ruolo rispetto a quella interprovinciale.

Sul punto il Tribunale di Verona con sentenza n. 372/2021 pubbl. il 10/06/2021 su ricorso patrocinato da questo difensore ha sancito il principio secondo cui “*Si deve allora ritenere che l’art. 470 D.Lgs.297/94 sia tuttora in vigore in veste di norma primaria regolatrice della mobilità dei docenti, con principi che non possono essere sovvertiti dalla contrattazione integrativa. L’art. 2 D. Lgs. 165/01 – nel testo in vigore sino alla riforma introdotta con D.lgs.150/09 - ammette la possibilità che un contratto collettivo deroghi legittimamente a previgenti disposizioni di legge successive al 13.1.94, salvo che queste ultime siano dichiarate espressamente inderogabili. Deve, tuttavia, osservarsi come, nel caso in scrutinio, il CCNI per la mobilità 2019/22 richiami l’art. 10 del CCNL 29/11/07 in cui sono stabiliti i principi per la mobilità territoriale e professionale. Ed il CCNL in questione non contiene alcuna espressa deroga rispetto all’art. 470 cit. prevedendo la priorità solo per il personale appartenente a classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in situazione di esubero e rinviando per il resto alla contrattazione integrativa. Ma la contrattazione integrativa, come si è visto, è legittimata ad operare, a pena di nullità, nell’ambito delle sole materie demandate dalla **contrattazione collettiva nazionale e non può dunque sostituirsi a quest’ultima** nell’introdurre esprese deroghe*”



rispetto alla fonte legislativa. Il che si rivela armonico anche rispetto ai segnalati orientamenti assunti in materia dalla giurisprudenza amministrativa sopra ricordata che, scrutinando l'O.M. n. 203/19, applicativa dell'art. 8 del C.C.N.I. per il triennio 2019-2022, alla luce del disposto di cui all'art. 470 del D.lgs. 297/94, ne ha sospeso l'efficacia statuendo che "fermo il carattere cautelare dell'accertamento, nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni, vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994" (TAR Lazio n. 2367 del 16/04/19; conf. Consiglio di Stato, ord.3722/19, del 22/07/19).(doc. 6)

A sancire la palese illegittimità della clausola pattizia *de quo*, è intervenuta, peraltro, l'ordinanza del TAR Lazio n. 2367 del 16.04.2019 che, indagando l'O.M. n. 203/19, applicativa dell'art. 8 del CCNI per il triennio 2019-2022, alla luce del disposto di cui all'art. 490 del D.lgs. 297/94, ne ha sospeso l'efficacia affermando che *"fermo il carattere cautelare dell'accertamento, nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni, vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni"*.

Ed invero tale pronuncia è stata confermata anche in sede di appello, dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3722/2019,



resa il 22.07.2019, nella quale il Collegio, dopo aver premesso che i ricorrenti appellati (interessati a ottenere un trasferimento che li avvicini al luogo di originaria residenza e, quindi, a un aumento dei posti disponibili) hanno ritenuto che la disciplina pattizia privilegiando i nuovi assunti, violi l'art. 470 comma 1 del D.lgs. 16 aprile 1994 n.29, ha accolto la doglianza mossa e ha statuito che *“la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”* .

In tal senso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza cautelare del 18/11/2019, ha disposto *“Alla luce della normativa ora illustrata le ragioni svolte da parte ricorrente appaiono fondate, per molteplici ragioni: va, in primo luogo, osservato che la norma invocata è chiara nel delegare alla contrattazione collettiva la regolamentazione della materia, ma individua in maniera assolutamente univoca il fine ultimo che deve ispirare le parti sociali, costituito dal “superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”*. La previsione legislativa, quindi, contrariamente alla contrattazione collettiva, è inequivoca nell'accordare preferenza alle operazioni di mobilità territoriale rispetto alle immissioni in ruolo, che dovrebbero essere effettuate sui posti residui al termine delle prime.....Del resto, in tal senso depongono anche le modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/09 all'art.2,



commi 2 e 3-bis, del testo unico sul pubblico impiego, che hanno capovolto l'originario rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella regolamentazione dei rapporti di lavoro pubblici, laddove la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga, comminando la sanzione della nullità per le regole contrattuali che derogano alla legislazione senza alcuna autorizzazione. Orbene, è evidente che nel caso di specie il testo dell'art. 470 cit. sia chiaro nell'orientare gli obiettivi che la contrattazione collettiva deve perseguire e, tenuto conto che dall'emanazione della predetta norma, alla sottoscrizione del CCNI del 6.03.2019 sono trascorsi oltre 24 anni, si appalesa nella sua dirompente evidenza la violazione dell'intentio legis ad opera dell'art. 8 CCNI del 6.03.19".

Ebbene i docenti che hanno ottenuto, in virtù di tale disposizione contrattuale, la sede nella provincia richiesta dalla ricorrente **hanno, tutti, minore esperienza e punteggio (essi sono i docenti inseriti nel bollettino dei trasferimenti provinciali, sia i neo immessi in ruolo appena convocati)** e ciononostante sono riusciti ad ottenere, in virtù di un meccanismo viziato, la sede prescelta e ciò in palese contrasto anche con quanto disposto dall'art. 470 del T.U. nella parte in cui lo scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di preferenza e del punteggio complessivo conseguito **sono gli UNICI criteri da utilizzare**, nonché dell'art. 28 c. 1 DPR 28 del 487/1994.

In definitiva le superiori disposizioni che evidenziano *ictu oculi* l'intenzione del legislatore di premiare l'esperienza acquisita sul campo sono state clamorosamente disattese dall'amministrazione scolastica e ciò in spregio all'art. 97 della



Costituzione violando il principio di correttezza e buona fede, imparzialità e buon andamento che regolano la funzione pubblica.

Sotto tale primo profilo il ricorso deve essere accolto

2. Illegittimità dell'art. 8 CCNI per violazione del D.lgs. n. 165/2001

La procedura adottata dall'amministrazione scolastica è altresì illegittima, sotto altro profilo, stante la palese violazione del D.Lgs. n. 165/2001.

Tale norma, difatti, è applicabile, ex art. 1 comma 2, in via generale a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, per quanto attiene al reclutamento del personale nel pubblico impiego.

Ed invero, da un'attenta lettura dell'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si può facilmente comprendere la preferenza del legislatore per le procedure di mobilità rispetto alle nuove assunzioni (e ciò nell'ottica del contenimento della spesa pubblica) poiché la norma di che trattasi sottolinea che prima di procedere a nuove assunzioni finalizzate alla copertura di posti vacanti, l'amministrazione ha l'obbligo di attivare le procedure di mobilità interna e/o esterna del personale di altre amministrazioni pubbliche.

Orbene il D.Lgs. n. 165/2001, all'art. 30 co. 2 bis, stabilisce che l'assunzione di detto personale mediante concorso deve intendersi subordinato al trasferimento dello stesso mediante procedura di mobilità, anche volontaria.



Deve pertanto darsi atto che, nella volontà del legislatore, la mobilità è divenuta uno strumento privilegiato per soddisfare il fabbisogno ordinario del personale nel settore pubblico.

La legge ha perciò introdotto un preciso obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni, ovvero la necessità del preventivo esperimento della procedura di mobilità rispetto ad ogni altra procedura concorsuale ai fini della copertura di posti vacanti in pianta organica.

In tal senso Tribunale di Lanciano (sentenza n. 157/2017) ed il Tribunale di Genova con ordinanza n. 2793/2018 del 14.09.2018 hanno statuito che *“la riserva del 60% dei posti disponibili accantonati per le nuove assunzioni prevista dal citato CCNI sia “illegittima, in applicazione del principio, da tempo codificato, del previo esperimento della procedura di mobilità rispetto al reclutamento tramite concorso o comunque tramite procedura selettiva di natura comparativa. Detto principio risulta infatti esplicitato nel novellato art. 30 DLVO 165/2001 e successive modifiche che al comma 2 sancisce, salva la competenza del CCNL a regolare le procedure di mobilità all'interno delle pubbliche Amministrazioni, la nullità degli accordi o delle clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione della regola previo esperimento della procedura di mobilità rispetto al reclutamento di personale aggiuntivo; il Tribunale è dell'avviso che si tratta di disposizione di rango legale estensibile anche al settore della mobilità del personale della scuola, considerata la mancanza in tale settore di una normativa derogatoria e la rispondenza di detto principio al valore fondamentale del contenimento della spesa pubblica. L'unico limite per l'operatività del principio è costituito dall'esistenza nei ruoli dell'amministrazione di una vacanza, art. 30 comma 2 bis*



D.lvo 165/2001, che nel caso di specie risulta dimostrata. Pertanto si procede alla disapplicazione dell'art. 8 del CCNI per contrarietà a norma di rango legale" (doc. 7).

Anche sotto tale profilo il ricorso deve essere accolto e le superiori clausole del CCNI e le disposizioni ministeriali devono essere disapplicate.

3. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A. ex artt. 3, 97 Cost.; Violazione dell'art. 3, secondo comma Cost.;

Le clausole oggi impugnate del CCNI mobilità 2022/2025, nel limitare la partecipazione alla procedura di mobilità inter-provinciale, accordando invece una maggiore aliquota in favore dei docenti neo immessi in ruolo ed ai docenti partecipanti alla mobilità provinciale aventi minore esperienza lavorativa e collocati presso la provincia di appartenenza crea una forte ed ingiustificabile **disparità di trattamento**, essendo tale distinguo estraneo alla disciplina normativa nazionale e comunitaria.

Tra queste situazioni ci sono evidentemente le pur importanti esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia devono passare in secondo piano effettuando il bilanciamento degli interessi tutelati di fronte al diritto del lavoratore ed al ricongiungimento al proprio nucleo familiare, diritti questi costituzionalmente garantiti.

Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost).



Difatti nel caso di che trattasi è palese la disparità di trattamento perpetrata da parte dell'Amministrazione atteso che la sua condotta difetta di una giustificazione oggettiva e ragionevole che giustifichi da un lato la priorità, nella assegnazione delle sedi disponibili, ai trasferimenti provinciali (si pensi ad un docente che chiede, senza ottenerlo, il trasferimento da Milano a Catania con 10 anni di esperienza al cospetto di chi viene favorito con minore esperienza ed ottiene la sede da Cuneo a Torino) ed una maggiore aliquota e riserva sui posti residui in favore delle immissioni in ruolo limitando così fortemente il diritto al trasferimento della ricorrente ormai costretta a prestare la propria attività lavorativa a parecchi km di distanza dal proprio nucleo familiare e dal coniuge.

Ne deriva che docenti che hanno partecipato, sebbene in epoche diverse alla medesima procedura di reclutamento, si ritrovano da un lato ad ottenere già nella fase iniziale della scelta dell'incarico la sede prescelta (i docenti neo immessi in ruolo) e con maggiore aliquota, ed invece, altri docenti, come la ricorrente sebbene con maggiore punteggio ed esperienza ed essere illegittimamente pretermessi.

Pertanto, in virtù di una lettura combinata dei valori costituzionali, dei principi di certezza del diritto e affidamento del cittadino, appare giustificata la censura di disparità di trattamento e di lesione del principio di buon andamento trasparenza ed efficacia dell'amministrazione.

Ebbene, tenuto conto che l'art. 40, comma 1 ultimo capoverso, del d.lgs. 165/2001 prevede che *"Nelle materie...della*



mobilità... la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge” e che il comma 3 quinquies del medesimo prevede che “Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile” deve ritenersi che il CCNI richiamato, nella parte in cui limita il diritto di partecipazione alla procedura di mobilità ai docenti che partecipano ai trasferimenti interprovinciali viola – in una materia, quella della mobilità, in cui la contrattazione collettiva è espressamente ammessa nei soli limiti previsti dalla legge, l’assetto normativo che precede.

In tale contesto la disposizione del CCNI risulta del tutto contrastante con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale sopra esposta e deve pertanto essere disapplicata.

In ultimo anche il Tribunale di Catania ha accolto identica fattispecie con sentenza del 7.4.022 G.L. dott.ssa Cutrona(doc.8)

Tanto premesso e ritenuto, la ricorrente, come sopra dom.ta, rapp.ta e difesa

CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra previa disapplicazione ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 c.c. e 40 c. 1 ultimo cpv del D.lgs. n. 165/01, dell’art. 8 e 6 del CCNI sulla mobilità docenti 2022/2025 poiché in contrasto con l’art. 470, 465 del D.lgs. n. 297/1994 nella parte in cui prevede nelle operazioni di mobilità 2022/2023 la priorità ai trasferimenti



provinciali rispetto a quelli interprovinciali sui posti ancora disponibili con maggiore aliquota e priorità in favore dei neo immessi in ruolo;

2. Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere, in virtù del maggiore esperienza e punteggio, e per i motivi di cui infra, il trasferimento presso la sede ricadente nel comune/Provincia di Catania, **anche in sovrannumero**, e comunque in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato;

3. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Nota fiscale: ai fini del versamento del contributo, atteso che il valore è indeterminato, lo stesso soggiace al versamento di € 259,00 ma stante l'autocertificazione reddituale non è dovuto.

Messina/Catania 11.11.2022

Avvocato

Vincenzo La Cava

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 150 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso



appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa istanza affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 150 c.p.c., per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2022/2023 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi del CCNI – Mobilità Scuola 2022/025, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2022/25, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2022/025 attraverso la pubblicazione in G.U. e sul sito web istituzionale del MIUR. http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) Nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) Sunto dei motivi del ricorso;
- d) Indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2022/2025 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2022/23, e provenienti da



Gae, tutti i docenti di Scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2022/023”;

e) Testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Messina/Catania 31.08.2022

Avvocato

Vincenzo La Cava

